

COMUNE DI VALCHIUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Codice Fiscale: 93048770015

P.Iva: 12034490016

Indirizzo: *Largo Gillio n°1 - 10080 Valchiusa (TO)*

Tel. *0125.79.58.10*

Fax *0125.74301*

E-mail: *protocollo@comune.valchiusa.to.it*

PEC: *valchiusa@pcert.it*

Dalla Residenza Municipale, li 04/07/2019

ORDINANZA n° 12/2019

OGGETTO: Misure a tutela dell'incolumità pubblica e della vivibilità urbana in occasione delle manifestazioni pubbliche

IL SINDACO

PREMESSO che, come di consuetudine, anche quest'anno in concomitanza con la stagione estiva sono previste alcune sagre o manifestazioni popolari, che determineranno una concentrazione di partecipanti con un potenziale elevato afflusso di pubblico;

EVIDENZIATO che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro, nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

RICHIAMATA la circolare emanata del Capo della Polizia, con nota del 7 giugno 2017, che fissa una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di safety (identifica la sicurezza che si occupa della tutela fisica), mettendo in atto tutti i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità e di security, cioè i servizi di ordine e sicurezza pubblica, quali sistemi indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle stesse;

RITENUTO di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi programmati nella stagione estiva;

RILEVATO in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

CONSIDERATO altresì che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti;

CONSIDERATO che è precipuo compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

RITENUTO che l'adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado

riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro o al consumo non responsabile di bevande alcoliche

CONSIDERATO altresì che l'art.50, comma 5 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art.8 del D.L. 20/02/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentate della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio de decoro e della vivibilità urbana;

VISTA la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

CONSIDERATO che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

VISTI:

- L'art. 7 bis, 50 e 54 comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- La Legge n. 94 del 15.07.2009 con particolare riguardo all'art. 3;
- La Legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modificazioni;
- Il decreto legge 20.02.2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

ORDINA

- *Il divieto a chiunque, nelle aree pubbliche, interessate allo svolgimento delle manifestazioni, e comunque nelle loro immediate vicinanze, di introdurre e/o consumare in bottiglie o contenitori di vetro le bevande;*
- *Il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche ove dispensate da distributori automatici;*
- *Il divieto di cui ai precedenti punti opera anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;*

AVVISA

Che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 150,00 ad euro 500,00 con facoltà per i responsabili delle attività che si siano rese fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 100,00 nel caso della 1° violazione, Euro 200,00 nel caso della 2° violazione, Euro 300,00 dalla 3° violazione, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art.13 della Legge n. 689/1981.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DISPONE

Che la presente Ordinanza:

- Venga pubblicata all'albo pretorio online e sul sito istituzione del Comune;
- Sia trasmessa mediante PEC alla:

PREFETTURA protocollo.prefeto@pec.interno.it

QUESTURA urp.quest.to@pecps.poliziadistato.it

A.S.L. TO4 direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it

COMANDO CARABINIRI stto131470@carabinieri.it

COMMISSARIATO di P.S. comm..ivreaebanchette.to@pecps.poliziadistato.it



Il Sindaco
Giuseppe GAIDO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giuseppe GAIDO".